#### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/91 DELLA COMMISSIONE

#### del 21 gennaio 2022

che definisce i criteri per determinare che una nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo ambientalmente sostenibile e compatibile in conformità alla direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della riduzione delle tariffe di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/883, dovrebbero essere utilizzati i criteri di cui all'allegato.
- (2) I criteri di cui alla sezione 1 dell'allegato corrispondono agli sforzi essenziali per ridurre i rifiuti. Essi dovrebbero pertanto essere obbligatori.
- (3) I criteri aggiuntivi di cui alla sezione 2 dell'allegato possono essere applicati per incentivare pratiche e attrezzature specifiche, che possono anche essere utili per ridurre i rifiuti. Tali criteri dovrebbero pertanto essere facoltativi.
- (4) Al fine di stabilire condizioni uniformi per l'applicazione della riduzione delle tariffe di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- 1. Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali tengono conto dei criteri di cui alla sezione 1 dell'allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.
- 2. Gli impianti portuali di raccolta o le autorità portuali possono tenere conto dei criteri di cui alla sezione 2 dell'allegato nel calcolo della riduzione della tariffa conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva (UE) 2019/883.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2022

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN IT

## ALLEGATO

## SEZIONE 1

## Elenco dei criteri obbligatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Criteri	Elementi correlati	Allegato correlato della convenzione MARPOL	Possibili mezzi di verifica (¹)
Separazione a bordo conformemente alla risoluzione MEPC.295(71) e garanzia del conferimento in impianti portuali di raccolta adeguati conformi all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva (UE) 2019/883.	Funzionamento e gestione	Allegato V	Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, ricevuta di conferimento dei rifiuti, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.
Politiche di acquisto ecosostenibili (riducendo l'uso di materiali da imballaggio, ad esempio utilizzando imballaggi alla rinfusa, ed evitando la plastica monouso)	Gestione	Allegato V	Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, piano di gestione dei rifiuti solidi specifico per tipo di nave approvato dalla società di classificazione della nave, ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale.

 $<sup>\</sup>begin{tabular}{ll} (^i) & Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri. \\ \end{tabular}$ 

## SEZIONE 2

# Elenco dei criteri facoltativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Criteri	Elementi correlati	Allegato correlato della convenzione MARPOL	Possibili mezzi di verifica (¹)
Uso di combustibili alternativi (²) e di altre fonti di energia durante il viaggio fino al porto di scalo o all'ormeggio (ad esempio energia elettrica da terra, energia eolica, energia solare)	Progettazione delle navi, tecnologia e funzionamento	Allegato I	Green Award, bollettini di consegna del combustibile, registro degli idrocarburi, certificato statutario o di classe, piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP).
Uso di un sistema «White Box» < 5ppm (per controllare e monitorare lo scarico delle acque di sentina dalla nave)	Tecnologia e funzionamento	Allegato I	Certificato di classe, documentazione di omologazione
Separatore di acque oleose (OWS) < 5 ppm	Tecnologia e funzionamento	Allegato I	Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, Clean Shipping Index (CSI), Green Marine, Blue Angel
OWS < 5 ppm + sistema di allarme e arresto automatico per le navi < 10 000 GT	Tecnologia e funzionamento	Allegato I	Certificato di classe, documentazione di omologazione, Green Award, CSI, Green Marine, Blue Angel

IT

Le navi non utilizzano apparecchiature di filtraggio degli idrocarburi per gli scarichi, ma separano tutte le acque di sentina e i fanghi e successivamente li scaricano negli impianti portuali di raccolta.	Funzionamento	Allegato I	Registro degli idrocarburi, ricevute di conferimento dei rifiuti
Sistema di trattamento delle acque reflue in conformità alla risoluzione MEPC.227 (64) dell'Organizzazione marittima internazionale per tutte le navi, ad eccezione delle navi da passeggeri che operano in zone speciali di cui all'allegato IV della convenzione MARPOL	Tecnologia, funzionamento e gestione	Allegato IV	Dichiarazione UE di conformità a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (³)o certificato di classe. Inoltre, verifica periodica in condizioni d'uso da parte di verificatori indipendenti.
Le navi non scaricano le acque reflue in mare e consegnano tutte le acque reflue non trattate e/o trattate e/o i fanghi di depurazione agli impianti portuali di raccolta	Funzionamento	Allegato IV	Ricevute di conferimento dei rifiuti
Riutilizzo e riciclaggio a bordo	Funzionamento	Allegato V	ISO 21070, Green Marine, ISO 14001

e gestione Sistemi di gestic

(¹) Possono essere accettati sistemi aggiuntivi in base ai quali le navi possono dimostrare di soddisfare i criteri.

Sistemi di gestione ambientale.

<sup>(</sup>²) Come definiti nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).